

Avv. Massimo Tiberio – Avv. Mario Casolani

Via Vincenzo Irelli n. 22 - 64100 Teramo

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
REGIONALE PER L'ABRUZZO - L'AQUILA

RICORSO

CON CONTESTUALE ISTANZA DI MISURA CAUTELARE ED
ISTANZA DI NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI
PER

DI DOMENICO FRANCESCA (DDMFNC94D66L103W), nata a Teramo (TE) il 26.4.1994, ivi residente alla via G. Celli n. 11, ed elettivamente domiciliata in Teramo, alla Via Vincenzo Irelli n. 22, presso e nello studio degli avv.ti Mario Casolani (C.F. n. CSLMRA80R07L103F) e Massimo Tiberio (C.F. n. TBRMSM79E25L103X), che la rappresentano, assistono e difendono unitamente e disgiuntamente tra loro, in virtù di procura speciale *ad litem* del 18.3.2022, estesa anche alla fase esecutiva, rilasciata su foglio separato, e da considerarsi congiunta al presente atto fisicamente e materialmente, i quali indicano e dichiarano di voler ricevere le notifiche e le comunicazioni del presente procedimento ai seguenti indirizzi: (PEC: tiberio.massimo@pec.giuffre.it e PEC: legale.mariocasolani@pec.giuffre.it – telefax: 0861.285294),

RICORRENTE

CONTRO

A.S.L. DI TERAMO, C.F./P.IVA 00115590671, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante p.t. con sede in (64100) Teramo Circonvallazione Ragusa, 1, P.E.C.: aslteramo@raccomandata.eu

RESISTENTE

E NEI CONFRONTI DI

COLONNA LUIS PASQUALINO, C.F.: CLNLPS93E06L103E, residente in Penna Sant'Andrea (TE), Contrada Castellaro, S.S. 81, P.E.C.: colonnaluis1993@pec.it

CONTROINTERESSATO

NONCHE'

DI TUTTI I PARTECIPANTI AL CONCORSO

CONTROINTERESSATI

PER L'ANNULLAMENTO PREVIA ADOZIONE DELLA IDONEA MISURA
CAUTELARE

1. dell'esito della prova unica scritta del 24.11.2021, attinente al Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato

di n. 90 Collaboratori Professionali Sanitari – Infermieri cat. D, indetto dalla A.S.L. di Teramo in esecuzione della deliberazione n. 1965 del 09.12.2020, pubblicato sul sito istituzionale dell’Azienda della A.S.L. di Teramo in data 10.12.2020, protocollo n. 4079/20 (**doc. 1**), *successivamente pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 32 Speciale (Concorsi) del 19.2.2021 ed in estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 4^a serie speciale – concorsi n. 30 del 16.4.2021 (doc. 2)* e sul sito dell’Azienda della ASL di Teramo al link: <https://www.aslteramo.it/wp-content/uploads/2021/04/Bando-Infermieri-C22-2020.pdf> (**doc. 3**);

2. dell’esito della prova unica scritta del 24.11.2021, del sopracitato concorso pubblico, pubblicato in data 25.01.2022, sul sito istituzionale dell’Azienda della A.S.L. di Teramo, link: <https://www.aslteramo.it/wp-content/uploads/2021/04/21-ESITO-PROVA-UNICA-SCRITTA-INFERMIERI.pdf>, (**doc. 4**);

3. dell’esito della prova unica scritta del 24.11.2021, del suddetto concorso pubblico, appresa dalla dott.ssa Di Domenico in pari data alla pubblicazione del 25.1.2022, accedendo dal portale istituzionale dedicato alla procedura concorsuale, nella parte lesiva per la ricorrente in cui considera la prova svolta “NON SUPERATA” e, con riferimento al punteggio, nella parte in cui ha attribuito il punteggio di 46.95/70, link: <https://aslteramo.concorsismart.it/ui/candidate-area/participationlist> (**doc. 5**);

4. degli atti e verbali, ancorché non conosciuti, relativi al Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di n. 90 Collaboratori Professionali Sanitari – Infermieri categoria D, in cui la Commissione, nominata con deliberazione n. 1674 dell’11.10.2021 (**doc. 6**), ha deciso di considerare “NON SUPERATA” la prova della ricorrente, assegnando alla prova scritta sostenuta dalla ricorrente, una valutazione complessiva di 46.95 punti su 70 “Punteggio Totale: 46.95 punti” – “La prova viene considerata superata con un punteggio uguale o superiore a 49 punti”;

5. dei verbali e degli atti, ancorché non conosciuti in cui la Commissione ha individuato i criteri di valutazione, nella parte lesiva per la ricorrente;

6. dei verbali nr. 11 e 13 del 3 e 21 febbraio 2022 nella parte in cui la Commissione ha ritenuto “di dover confermare quanto già precedentemente stabilito e formalmente comunicato: - quanto al punteggio minimo (necessario per il superamento della prova) e massimo conseguibile – già in sede di pubblicazione del diario della prova unica (GU nr 83 del 19/10/2021) e relativa pubblicazione sul sito web dell’azienda (sezione concorsi e avvisi); - quanto ai punteggi da

attribuirsi alle risposte: esatta (2,33), errata (-0.33) e non data (0), in sede di svolgimento della prova, prima dell'effettuazione della stessa” nella parte in cui essa decisione è lesiva dei diritti della ricorrente;

7. dei verbali e degli atti, ancorché non conosciuti, relativi al Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di n. 90 Collaboratori Professionali Sanitari – Infermieri cat. D, in cui la Commissione, nominata con deliberazione n. 1674 dell'11.10.2021, nel caso di specie, ha sottoposto ai candidati i quesiti numero 21 e 22 della prova sostenuta dalla deducente, contenuto nella busta numero 2 “**Busta n. 2 del 24.11.2021 sessione mattutina**” (doc. 7 - *allegato N. 3*), e specificatamente i seguenti quesiti:

- Domanda 25 del doc. 7 (21 del compito della ricorrente – doc. 5).

Secondo la legge 1 febbraio 2006, n. 43, l'aggiornamento professionale avviene con modalità:

A) facoltative;

B) identiche a quelle mediche;

C) obbligatorie;

- Domanda 22 del doc. 7 (22 del compito della ricorrente – doc. 5).

Quale norma colloca la Dirigenza Sanitaria in un unico ruolo?

A) d. Lgs 502

B) L.833

C) d. Lgs 229

8. dei verbali nr. 11 e 13 del 3 e 21 febbraio 2022 con i quali la Commissione, “*a seguito di alcune contestazioni pervenute dai partecipanti alla prova unica, previo riesame di tutte le domande somministrate nella giornata di prova, ha stabilito di richiedere alla ditta affidataria del servizio, la fonte dalla quale è stata tratta l'indicazione per la correzione di sette domande tra quelle somministrate nelle varie sessioni di prova*” ed “*in considerazione del tenore letterale non univoco della relativa formulazione*” ha stabilito, con riferimento al quesito numero 22 del test estratto nella sessione cui ha partecipato la ricorrente, di “*considerare corrette sia le risposte esatte date dal sistema*”, quindi, c) (D. L.gs 229) sia la risposta a) (D. L.gs 502), nella parte lesiva per la ricorrente.

9. per quel che si mostri necessario od occorrente, del Bando di concorso e del successivo Diario, nelle parti lesive per la ricorrente, pur ove non note alla stessa;

10. di ogni altro atto prodromico, contestuale, connesso, conseguente o successivo a quelli impugnati, anche ove non conosciuto dalla ricorrente, e pure esso potenzialmente lesivo dei diritti e degli interessi della stessa, ivi compresa, se e per

quanto occorra, la conseguente successiva graduatoria definitiva.

E PER IL RICONOSCIMENTO

del diritto dell'odierna ricorrente a vedersi considerata "SUPERATA" la prova scritta unica del Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di n. 90 Collaboratori Professionali Sanitari – Infermieri cat. D, giusta deliberazione n. 1965 del 9.12.2020, con il punteggio di **52,27** ovvero vedersi attribuita, nella prova unica scritta del Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di n. 90 Collaboratori Professionali Sanitari – Infermieri cat. D, il punteggio [(conseguente alla risposte corrette (+2,33x2) e riaccreditato il punteggio decurtato per l'errore (+0,66, ovvero +0,33x2)] corrispondente alle risposte esatte alle domande di cui ai quesiti numero 21 e numero 22 del Test della ricorrente (**doc. 5**) corrispondenti ai quesiti 25 e 22 di cui alla "**Busta n. 2 del 24.11.2021**" estratta per la sessione mattutina (**doc. 7 - allegato N. 3**) e, quindi, un punteggio complessivo di **52,27/70**, o di quell'altro punteggio che l'intestato Tribunale Amministrativo riterrà assegnarsi alla ricorrente, da sommarsi al punteggio (massimo 30 secondo i criteri di cui al bando) conseguito a seguito della valutazione dei titoli, e quindi per un totale di 100 punti previsti per i titoli e le prove di esame, così ripartiti:

- 30 punti per i titoli;

- 70 punti per le prove di esame;

onde essere inserita nella corretta posizione della graduatoria definitiva di merito.

NONCHE' PER LA CONDANNA

dell'Amministrazione resistente ad attribuire alla dott.ssa Di Domenico Francesca, il punteggio così come ricalcolato, di **52,27/70**, come sopra determinato, e, conseguentemente considerare il punteggio di **52,27** ampiamente sufficiente per il superamento della prova, con l'inserimento nella graduatoria finale di merito nella posizione che risulterà dall'assegnazione del suddetto punteggio, con salvezza di ogni effetto giuridico ed economico *ex tunc*, nonché con condanna dell'Amministrazione al risarcimento del danno per equivalente in favore della ricorrente, nel caso in cui l'accoglimento del ricorso determinasse l'inserimento in graduatoria della ricorrente in posizione utile per l'assunzione, con riserva di avanzare anche ulteriore autonoma domanda di risarcimento dei danni *subiti e subendi* derivanti dall'illegittimo comportamento della A.S.L. di Teramo.

E, nelle more, concedere,

IN VIA CAUTELARE ED URGENTE

che l'Amministrazione valuti positivamente la prova unica scritta della ricorrente,

con specifico riferimento ai quesiti: a) n.21 del test della ricorrente, corrispondente al quesito numero 25 di cui alla “**Busta n. 2 del 24.11.2021 sessione mattutina**” (**doc. 7 - allegato N. 3**), attribuendole il punteggio conseguente alla risposta corretta (+2,33) e riassegnando per la stessa il punteggio decurtato per aver considerato la risposta errata (+0,33) e b) n. 22 corrispondente al quesito numero 22 di cui alla “**Busta n. 2 del 24.11.2021 sessione mattutina**” (**doc. 7 - allegato N. 3**), attribuendole il punteggio conseguente alla risposta corretta (+2,33) e riassegnando per la stessa il punteggio decurtato per aver considerato la risposta errata (+0,33) e, conseguentemente, **un punteggio totale di 52,27/70**, ai fini del corretto inserimento nella redigenda graduatoria finale di merito o emetta ogni altro provvedimento ritenuto utile, onde evitare che la ricorrente sia esclusa dalla graduatoria e/o collocata in una posizione inferiore rispetto a quella dovuta, così perdendo la chance di essere considerata vincitrice del concorso e/o comunque idonea all’assunzione e, conseguentemente, assunta a tempo indeterminato, laddove ne ricorrano i requisiti.

* * *

Per comprendere al meglio le tesi sopra riportate, è necessaria anzitutto una ricostruzione della vicenda in

FATTO

A. Con deliberazione n. 1965 del 09.12.2020, pubblicata sul sito istituzionale dell’Azienda della A.S.L. di Teramo in data 10.12.2020, protocollo n. 4079/20 (**doc. 1**), successivamente pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 32 Speciale (Concorsi) del 19.2.2021 ed in estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 4^a serie speciale – concorsi n. 30 del 16.4.2021 (**doc. 2**) e sul sito dell’Azienda della ASL di Teramo al link: <https://www.aslteramo.it/wp-content/uploads/2021/04/Bando-Infermieri-C22-2020.pdf> (**doc. 3**), la ASL di Teramo ha indetto concorso per titoli ed esami, per l’assunzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di n. 90 Collaboratori Professionali Sanitari – Infermieri categoria D.

B. Con successivo Diario, pubblicato sulla GU n. 83 del 19-10-2021 (**doc. 8**) e sul sito aziendale al Link <https://www.aslteramo.it/wp-content/uploads/2021/04/21-Prova-scritta-u-Infermiere.pdf>, in conformità alle disposizioni di cui all’art. 10, comma 3 del decreto-legge n. 44/2021 convertito in legge n. 76/2021 la ASL comunicava che “*le prove scritte, pratica ed orale previste dal bando di concorso pubblico, ... saranno sostituite da un’unica prova scritta che si svolgerà presso Fiera Roma, via Portuense, il giorno 24 novembre 2021*”.

Nello stesso Diario è stato statuito che *“I candidati ammessi riceveranno apposita mail almeno quindici giorni prima della data della prova per scaricare la lettera di invito al concorso personalizzata e le relative istruzioni necessarie per accedere alla prova (ivi compresi orari ed accessi ai locali di prova). La lettera di partecipazione conterrà, oltre ai dati del concorso, un codice QR code identificativo ed univoco per ogni candidato.*

La prova unica scritta si svolgerà, come previsto dal decreto-legge n. 44/2021, stante il permanere dello stato di emergenza sanitaria fino al 31 dicembre 2021, mediante utilizzo di strumenti informatici e digitali”.

Inoltre, nel predetto diario, è stato anche precisato che *“La prova unica scritta è volta alla verifica delle conoscenze e delle competenze possedute sui seguenti argomenti:*

infermieristica clinica: generale e specialistica;

modelli organizzativi assistenziali;

modelli concettuali e strumenti dell'assistenza infermieristica;

elementi di legislazione sanitaria regionale e nazionale”.

Sempre nel diario è stato specificato che *“il punteggio massimo attribuibile alla suddetta prova unica scritta è pari a 70 punti - vale a dire il punteggio complessivamente attribuito alle prove d'esame ex art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 220/2001 (prova scritta pratica e prova orale) e il superamento della stessa è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 49/70.*

I candidati sono tenuti al rigoroso rispetto delle istruzioni ricevute a pena di esclusione con particolare riferimento a quelle in esecuzione di quanto stabilito all'art. 9-bis, lettera i) del decreto-legge n. 52/2021 convertito in legge n. 87/2021, del protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici in relazione al rischio di contagio da COVID-19 e del piano operativo specifico della procedura concorsuale che sarà pubblicato sul sito web aziendale: www.aslteramo.it almeno dieci giorni prima dell'inizio previsto per la prova unica scritta.

Il presente avviso sarà pubblicato, altresì, nell'apposita sezione del sito web aziendale: www.aslteramo.it

La presente pubblicazione sostituisce, ad ogni effetto, la comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, così come previsto nel bando.

La correzione della prova unica scritta avverrà in maniera automatizzata successivamente alla valutazione dei titoli dei candidati presenti alla stessa entro sessanta giorni dall'effettuazione della stessa.

L'esito della prova unica scritta sarà pubblicato nell'apposita sezione del sito web

aziendale, senza ulteriore comunicazione ai candidati.

La mancata presentazione nella sede ed agli orari stabiliti comporterà l'automatica esclusione dal concorso”.

C. La prova scritta unica sostenuta dalla dott.ssa Di Domenico si è svolta, in data 24.11.2021, in orario antimeridiano presso la Fiera di Roma, giusta lettera di convocazione inviata dalla A.S.L di Teramo alla Di Domenico (**doc. 9**), nonché da attestato di partecipazione rilasciato dalla medesima A.S.L. (**doc. 10**); i concorrenti sono, infatti, stati suddivisi in due gruppi (turno 1 mattina e turno 2 nel pomeriggio), cui sono stati sottoposti 2 questionari differenti, estratti a sorte tra i quattro predeterminati dalla Commissione.

D. La ricorrente ha partecipato alla prova del 24.11.2021, sessione mattutina, nella quale è stata estratta la Busta numero 2 (**doc. 7 - allegato N. 3**); nella medesima mattinata veniva comunicato ai candidati che sarebbero state loro somministrate numero trenta (30) domande a risposta multipla alle quali sarebbe stato attribuito un punteggio di + 2,33 per ogni domanda corretta, -0,33 per ogni risposta errata e 0 per ogni risposta non data.

Sul punto, si può sin d'ora notare che, da un semplice calcolo matematico, si giunge ad un punteggio massimo raggiungibile di 69,90, e non di 70 punti, come previsto nel bando di concorso e rappresentato nei punti precedenti.

E. In data 25 gennaio 2022, è stato pubblicato sul sito della A.S.L. di Teramo l'esito della prova unica scritta del summenzionato concorso. La prova della ricorrente è stata considerata “**NON SUPERATA**” in quanto alla dott.ssa Di Domenico è stato attribuito un punteggio di 46.95/70, come dalla stessa verificata sul portale dedicato *ConcorsiSmart*, mediante accesso con identità digitale SPID.

In tale occasione, la ricorrente apprendeva che le erano state contabilizzate e considerate 21 risposte corrette, 6 errate e 3 non date (**doc. 5**), e l'attribuzione di un ammontare di 48,93 punti per le risposte corrette, di -1,98 punti per quelle errate e 0 per quelle non date.

F. Con nota dell'1.2.2022 inviata a mezzo p.e.c. in pari data, a firma degli avv.ti Mario Casolani, Massimo Tiberio e Michele Artese, la ricorrente chiedeva alla A.S.L di Teramo e al Consorzio Digicontest la copia “*in particolare, ai verbali, alle schede di valutazione ed agli elaborati, nonché al file digitale della propria prova scritta, a quello dei candidati con punteggio di 2,66 punti superiore od inferiore alla candidata, ed a tutti gli atti presupposti, ivi compresi i verbali delle operazioni della commissione ed i files informatici a ciò relativi*” (**doc. 11**), alla quale sia la A.S.L. di Teramo che il Consorzio Digicontest, si sono ben guardate dal dare riscontro.

G. Con comunicazione del 25.2.2022, prot. n. 0025464/22 (**doc. 12**) la Commissione ha informato i ricorrenti che, coi verbali n. 11 del 3.2.2022 e 13 del 21.2.2022, “...in considerazione del tenore letterale non univoco della relativa formulazione”, e con riferimento al test 2, estratto nella sessione cui ha partecipato la ricorrente, ha ritenuto di “...considerare corrette sia le risposte esatte date dal sistema” (quindi, c), D. L.gs 229), sia la risposta a) (D. L.gs 502).

Nella medesima comunicazione la Commissione ha informato i candidati “...di dover confermare quanto già precedentemente stabilito e formalmente comunicato: - quanto al punteggio minimo (necessario per il superamento della prova) e massimo conseguibile – già in sede di pubblicazione de diario della prova unica (G.U. n. 83 del 19/10/2021) e relativa pubblicazione sul sito web dell’azienda (sezione concorsi e avvisi); - quanto ai punteggi da attribuirsi alle risposte: esatta (2,33), errata (-0,33) e non data (0), in sede di svolgimento della prova, prima dell’effettuazione della stessa”.

H. In data 4.3.2022, all’esito delle decisioni della Commissione rese nei verbali 11 e 13, è stato pubblicato l’esito della prova unica scritta “rielaborato” (**doc. 13**) verificabile al link <https://www.aslteramo.it/wp-content/uploads/2021/04/22-Esito-post-rielaborazione-Infermieri.pdf>

I. Per completezza e amor di verità, tra i quesiti contenuti nella Prova di cui alla Busta 2 (sessione mattutina del 24.11.2021) svolta dalla ricorrente, vi erano più domande e relative risposte ambigue e/o che prevedevano più risposte esatte tra le quali quelle rese dalla ricorrente ed oggi oggetto di contestazione.

J. Il riferimento è, in particolare, alle domande e relative risposte indicate ai numeri 25 e 22 della Busta numero 2 (**doc. 7 - allegato N. 3**) e corrispondenti alle domande numero 21 e 22 della ricorrente (**doc. 5**), che la Commissione non ha inteso rivalutare e/o modificare.

K. Gli atti e provvedimenti impugnati devono, quindi, ritenersi illegittimi e gravemente pregiudizievoli degli interessi della ricorrente che, come sopra rappresentata, assistita e difesa ne domanda l’annullamento, per le motivazioni sopra esposte e per seguenti motivi in

DIRITTO

- Errata formulazione dei quesiti, macroscopico errore, previsione di più risposte esatte per singolo quesito, violazione di legge, in particolare del D.P.R. 487/94 e del D.P.R. 220/2001, del D.L. 44 del 01/04/2021 conv. in L. 76/2021, di cui al bando di concorso e delle disposizioni contenute nel Diario della prova unica scritta di concorso pubblico (anche nella parte in cui è stabilito che “il superamento della

stessa e' subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 49/70". - Violazione ed errata applicazione dell'art. 35 comma 3, lett. A) e B) del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165. - Eccesso di potere nei suoi caratteri tipici della arbitrarietà, illogicità, incoerenza ed irragionevolezza della azione amministrativa. - Violazione dei principi di uguaglianza, buon andamento, ed imparzialità della P.A. di cui agli artt. 3 e 97 Cost. sulla Disparità di trattamento tra i candidati. - Eccesso di potere per travisamento. - Illogicità manifesta. - Contraddittorietà dell'azione amministrativa. - Violazione della par conditio tra i candidati. - Violazione del generale principio di affidamento al corretto svolgimento delle prove concorsuali.

Nel Diario della prova scritta è stato stabilito che *“il superamento della stessa è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 49/70.”* **(doc. 8)**.

La suddetta indicazione è stata confermata ai ricorrenti in sede di esame. Tuttavia, contestualmente è stato comunicato che sarebbero state loro sottoposte numero trenta (30) domande a risposta multipla, ciascuna contenente una sola risposta esatta ed attribuito il punteggio di +2,33 per ogni risposta corretta, -0,33 per ogni risposta sbagliata e 0 (nessun punteggio) per le risposte non date.

L'illogicità e la contraddittorietà delle informazioni rese e delle decisioni assunte dalla Commissione in ordine alla valutazione dei compiti ed all'attribuzione dei punteggi appaiono palesi.

Ebbene, come già cennato, attribuendo il punteggio di +2,33 ad ogni risposta corretta, il punteggio massimo conseguibile sarebbe di +69,90 (per intenderci 2,33 x 30) pertanto, la coerenza logica tra le affermazioni per cui la sufficienza sarebbe stata raggiungibile con il conseguimento di 49/70, cozza irrimediabilmente con il semplice calcolo matematico già individuato, alla luce del quale si avrà la sufficienza con il punteggio di 48,93. Ciò in quanto, coi criteri di calcolo individuati, i numeri decimali, ed i centesimi in particolare, assumono tutta la loro rilevanza.

La Commissione ha, poi, distinto i punteggi raggiungibili in categorie di valutazione (insufficiente 0-48 / sufficiente 49-54 / discreto 55-59 / buono 60-64 / distinto 65-69 / ottimo 70) **(doc. 14)** consultabile al link: <https://www.aslteramo.it/wp-content/uploads/2021/04/21-inf-criteri-val-prova-unica.pdf>).

Tale distinzione assume un senso, ai fini concorsuali, nella sola parte in cui delimita il confine tra insufficienza e sufficienza, dato che la graduatoria finale di merito, dovrà essere redatta tenendo conto dell'esatto punteggio conseguito da ogni candidato, in esecuzione delle disposizioni di cui al Bando ed al Diario ed in

coerenza ed armonia con le norme di cui al D.P.R. 487/1994 e del D.P.R. 220/2001. Posto, dunque, che le modalità di attribuzione del punteggio hanno fatto sì che i concorrenti conseguissero punteggi decimali, i sopra individuati criteri di valutazione risultano illegittimi, illogici e connotati da eccesso di potere ed ambiguità manifesta, nella parte in cui non considerano tali valori decimali ai fini della valutazione.

I verbali n. 11 del 3.2.2022 e n. 13 del 21.2.2022, conosciuti dalla ricorrente nelle sole parti pubblicate nella comunicazione del 25.2.2022, prot. n. 0025464/22, risultano illegittimi ed illogici ed andranno annullati nella parte in cui si rivelano lesivi dei diritti e degli interessi della ricorrente, dato che con essi la Commissione, nonostante abbia dichiarato di riportarsi alle norme di cui al bando, le ha poi interpretate in maniera illogica e confliggente con esse, giungendo a ritenere la prova della ricorrente “NON SUPERATA”.

Nell'espletamento delle procedure concorsuali le regole devono essere chiare e predeterminate senza possibilità di soluzioni che si prestano ad interpretazioni o scelte discrezionali.

Il comportamento di sostanziale “modifica”, attraverso una interpretazione illogica ed irrazionale dei criteri di valutazione da parte della Commissione, integra violazione evidente dei principi contenuti negli artt. 3 e 97 della Carta Costituzionale e l'ineluttabile violazione della par condicio tra i concorrenti.

Per pacifica giurisprudenza, infatti, la norma speciale di cui al Bando ed al successivo Diario vincola l'Amministrazione al suo puntuale rispetto, perché il bando di concorso vincola non solo i candidati, ma la stessa amministrazione che non ha alcun margine di discrezionalità in ordine all'applicazione delle sue disposizioni, le quali non possono essere modificate o integrate dopo la loro emissione a pena di illegittimità del procedimento per violazione del principio di par condicio tra i candidati. Risulta, evidente la violazione delle norme di cui al DPR 487/1994, al DPR 220/2001, al D.L. 165/2001 e degli art. 3 e 97 Cost, delle norme di cui al Bando ed al Diario, nonché l'eccesso di potere per arbitrarietà ed illogicità manifesta dato che la Commissione ha inteso interpretare il Bando e i “Criteri di valutazione” della prova unica scritta, considerando poi, in guisa di ciò, “NON SUPERATA” la prova della ricorrente.

In ogni caso, la prova del ricorrente è risultata falsata anche e soprattutto dal fatto che, tra i quesiti sottoposti ai concorrenti, ve n'erano uno mal formulato e con risposta oggettivamente insufficientemente individuata e/o impossibile ed altro con risposta ambigua e comunque da considerare esatta in due formulazioni e che, all'esito dell'approccio della Commissione col primo, poteva e doveva essere

valutato diversamente, eventualmente in modo omogeneo all'approccio dato al primo quesito.

Ci si riferisce ai quesiti di seguito riportati e, precisamente, quanto alla:

- Domanda 22 del doc. 7 (22 del compito della ricorrente – doc. 5).

Quale norma colloca la Dirigenza Sanitaria in un unico ruolo?

A) d. Lgs 502

B) L.833

C) d. Lgs 229

In primo luogo, è di tutta evidenza come l'indicazione, nelle risposte, di Leggi e Decreti Legislativi senza la specificazione dell'anno di loro emanazione rende del tutto impossibile rispondere al quesito, dato l'altissimo numero di fonti normative nazionali e di matrice regionale nel comparto sanitario, ciò solo essendo sufficiente a considerare detto quesito illegittimo.

Andando oltre quanto appena evidenziato, è inopinabile che la domanda, così come posta, è da considerarsi comunque fuorviante ed ambigua.

A tale conclusione è giunta persino la stessa Commissione che, all'esito dell'iter istruttorio, con verbale 13 del 21.2.2022 ha stabilito "*...in considerazione del tenore letterale non univoco della relativa formulazione,*" di considerare corrette sia la risposta sub A. che quella sub C. **(doc. 12).**

È abnorme ed illegittimo, dunque, il comportamento della commissione, per violazione della par condicio tra i candidati, in quanto la stessa ha deciso di incrementare il numero delle risposte corrette (sia C che A) in danno della dott.ssa Di Domenico, che, nell'esecuzione della prova, proprio a causa della ambiguità e della formulazione fuorviante del quesito, e dell'impossibilità di rispondere correttamente, ha risposto in modo errato e si è vista decurtare il punteggio di -0,33.

Invero, a seguito delle evidenze di indeterminatezza, imprecisione ed ambiguità del quesito, le soluzioni adottabili dalla Commissione avrebbero potuto e dovuto essere differenti, e tenere da conto le esigenze dei candidati in modo paritario: la domanda a) poteva essere annullata, b) poteva essere considerata data come corretta per tutti i candidati, c) poteva essere resa neutra in caso di errore, con conseguente riaccredito del punteggio (+0,33) relativo alla decurtazione per la risposta errata. In qualsiasi dei casi indicati, la ricorrente non sarebbe stata penalizzata, come invece è stata a seguito della decisione della Commissione. Le conseguenze, seppur diverse case to case, avrebbero consentito il superamento della prova.

Quanto alla:

- Domanda 25 del doc. 7 (21 del compito della ricorrente – doc. 5).

Secondo la legge 1 febbraio 2006, n. 43, l'aggiornamento professionale avviene con modalità:

A) facoltative;

B) identiche a quelle mediche;

C) obbligatorie;

La dott.ssa Di Domenico ha risolto il quesito flaggando, come risposta esatta, quella di cui alla lettera C) *obbligatorie*, mentre la Commissione ha ritenuto corretta unicamente la risposta sub b) *identiche a quelle mediche*.

La predetta domanda prevedeva, però, due risposte ugualmente corrette, tra cui quella resa dalla ricorrente, in quanto la norma introduce due concetti egualmente ripresi nelle risposte: la modalità obbligatoria dell'aggiornamento e l'espletamento in maniera simile a quelle dei medici.

La risposta data per corretta dalla Commissione non può essere considerata quella univocamente corretta, dato che allo stesso modo, se non maggiormente corretta, l'affermazione per cui la medesima legge afferma l'obbligatorietà dell'aggiornamento professionale: al “**comma 4 viene istituito l'obbligo di formazione continua anche per gli infermieri nelle stesse modalità dei medici ossia con il metodo ECM**”. Verificabile al link: <https://www.dimensioneinfermiere.it/legge-1-febbraio-2006-n-43-albo-ordine/#:~:text=43%20che%20impone%20a%20tutti,%2C%20assistenza%2C%20cura%20e%20riabilitazione> (**doc. 15**).

Inoltre, sul sito infermieritalia.com, si evince con estrema chiarezza l'obbligatorietà dell'aggiornamento professionale con le medesime modalità di quelle previste per i medici.

Verificabile sul link: <https://www.infermieritalia.com/2015/07/16/legge-1-febbraio-2006-n-43/>
“*comma 4. L'aggiornamento professionale è effettuato secondo modalità identiche a quelle previste per la professione medica. Viene istituito **l'obbligo** di formazione continua anche per gli infermieri nelle stesse modalità dei medici ossia con gli ECM – definisce l'iter formativo, **l'obbligo** di iscrizione all'albo, l'aggiornamento professionale, l'ordine, suddivisione dei professionisti (**doc. 16**)”*.

E ancora, all'Articolo 2 – Requisiti – della Legge n. 43, dell'1 febbraio 2006, così statuisce "2-bis. I laureati in medicina e chirurgia e gli altri operatori delle professioni sanitarie, **obbligati** ai programmi di formazione continua di cui ai commi 1 e 2, sono esonerati da tale attività formativa limitatamente al periodo di

espletamento del mandato parlamentare di senatore o deputato della Repubblica nonchè di consigliere regionale" (doc. 17).

Verificabile sul link:

<https://www.medicoeleggi.com/argomenti00/italia2006/19036-2.htm>

Infine, giova precisare ulteriormente che, nessun richiamo ai commi è stato inserito nella domanda, così da rendere oggettivamente giusta un'unica risposta al quesito.

Sebbene, non vi sia necessità di approfondire più dettagliatamente la lampante correttezza della risposta resa dalla Di Domenico, si indicano fonti di carattere teorico-pratico ed afferenti specificatamente all'ambiente sanitario dalle quali evincere, con maggiore specificità, la correttezza della risposta data dalla ricorrente. Nel *“Manuale Professioni & Concorsi – Concorsi per Infermiere, Il volume costituisce uno strumento agile, ma la contempo rigoroso, per quanti si apprestano a sostenere un concorso pubblico per Infermiere e desiderano conseguire una preparazione efficace ai fini delle prove concorsuali - Ampia raccolta di quesiti ufficiali commentati e procedure svolte per tutte le prove di selezione edizioni EdiSES” (doc. 18)*, si legge a pag. 68 – domanda 46) *“L’adesione al Programma Nazionale di Educazione continua in Medicina: “è obbligatoria”.*

Allo stesso modo nel *“Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario” (doc. 19)* consultabile al link:

<https://ape.agenas.it/ecm/normativa.aspx>

Il detto Manuale contiene la disciplina nazionale E.C.M. stabilita dalla Commissione nazionale per la formazione continua specificatamente rivolta al professionista sanitario, il quale prevede *“1. Diritti ed **obblighi** sulla formazione continua del professionista sanitario” (pag. 5 – punto 1. – rigo primo del doc. 19)*, continua *“Il professionista sanitario ha **l’obbligo** di curare la propria formazione e competenza professionale nell’interesse della salute individuale e collettiva” (pag. 5 – punto 1. – rigo secondo del doc. 19)*, e ancora al punto *“1.1. Obbligo di formazione continua, inoltre afferma “L’obbligo formativo è triennale, viene stabilito con deliberazione della CNFC...”* sempre in riferimento alla formazione continua al punto *“1.2. **Destinatari e decorrenza dell’obbligo formativo***

Sono destinatari dell’obbligo ECM tutti i soggetti appartenenti ad una delle professioni sanitarie riconosciute dalla normativa vigente.

L’obbligo di formazione continua decorre dal 1° gennaio successivo alla data di iscrizione all’Ordine.

Per le professioni il cui esercizio non era precedentemente subordinato

all'iscrizione ad Ordini, **L'obbligo** di formazione decorre dal 1° gennaio successivo al conseguimento del titolo di studio o altro provvedimento abilitante.”
(pagg. 5-6 – punto 1.2, righe primo, secondo, quarto, sette e undici del doc. 19).

Sul punto anche l'Ordine delle Professioni Infermieristiche della Provincia di Bologna (**doc. 20**), prevede la *“FORMAZIONE CONTINUA DELL'INFERMIERE LIBERO PROFESSIONALE - prevede l'aggiornamento professionale obbligatorio per tutti gli/le operatori/trici sanitari/e, sia dipendenti sia liberi/e professionisti/e”*.

Consultabile sul link:
<https://www.ordineinfermieribologna.it/libera-professione/formazione-continua/>

La risposta data per corretta dalla Commissione, quindi, non è evidentemente la risposta esatta e, comunque, non è l'unica risposta corretta al quesito posto ai candidati, risultando, quindi, abnorme ed illegittimo il comportamento della Commissione, la quale ha, invece, attribuito alla risposta della ricorrente (*“obbligatorie”*) un punteggio negativo di -0,33.

È di tutta evidenza la illogicità ed arbitrarietà della scelta della Commissione di non considerare corretta la risposta data dalla ricorrente alla quale andrà attribuito, conseguentemente alla valutazione di esattezza della risposta, il punteggio di +0,33 detratto per la risposta sbagliata, ed il punteggio di +2,33 quale punteggio dovuto per risposta corretta.

A tutto voler concedere, adottando altre soluzioni che garantiscano la par condicio fra concorrenti, anche in relazione a quanto già fatto dalla Commissione con riferimento all'altro quesito criticato, la ricorrente avrebbe diritto a vedersi riconosciuto il superamento della prova.

E, infatti la domanda a) poteva essere annullata, b) poteva essere considerata data come corretta per tutti i candidati, c) poteva essere resa neutra in caso di errore, con conseguente riaccredito del punteggio (+0,33) relativo alla decurtazione per la risposta errata d) poteva essere considerata corretta, con conseguente coesistenza di due risposte egualmente corrette nel medesimo quesito, alla stregua di quanto già fatto con il quesito 22, corrispondente al n. 22 della prova della ricorrente.

Per comodità espositiva, si acclude una griglia con la combinazione delle diverse soluzioni prospettabili:

*** Concessione di risposta positiva per i quesiti 25 (21) e 22 (22):**

$23 \times 2,33 = 53,59$ punti per risposte esatte, -1,32 per 4 risposte errate, 0 per tre neutre, e così **52,27 punti [prova superata]** In tale ipotesi, la par condicio dei concorsisti appare garantita.

**** Annullamento dei quesiti 25 (21) e 22 (22):**

la prova andrà valutata in base 28, con conseguente attribuzione di 2,5 punti per risposta esatta, fermi restando gli altri valori. La ricorrente avrebbe dunque $21 \times 2,5 = 52,5$ punti per risposte esatte, $0,33 \times 4 = -1,32$ risposte sbagliate, 3 risposte non date = **51,18 punti [prova superata]**. Anche in tale ipotesi, la par condicio dei concorsisti appare garantita.

Annullamento del solo quesito 22 (22) e risposta 25 (21) errata:

la prova andrà valutata in base a 29 risposte, con conseguente attribuzione di 2,4138 punti per risposta esatta, fermi restando gli altri valori, e coi distinguo poco sotto. La ricorrente avrebbe dunque $21 \times 2,4138 = 50,69$ punti per risposte esatte, $0,33 \times 5 = -1,65$ risposte sbagliate, 3 risposte non date = **49,04 punti [prova superata]**, qualora la risposta 25 (21) fosse considerata errata. Ma le ragioni assorbenti espone nella critica della predetta domanda spingono a considerare più aderenti al caso le due ipotesi successive.

#° Annullamento del quesito 22 (22) e neutralizzazione del quesito 25 (21):

In questo caso il punteggio poc'anzi indicato si accresce di +0,33 punti, risultando la prova valutata in base 29, con 21 risposte esatte, 4 errate e 4 neutre $21 \times 2,4138 = 50,69$ punti per risposte esatte, $0,33 \times 4 = -1,32$ risposte sbagliate, 4 risposte non date (neutre) = **49,37 punti [prova superata]**

#°° Annullamento del quesito 22 (22) e attribuzione di risposta esatta al quesito 25 (21):

In questo caso valgono le considerazioni fatte per il punto precedente, con aumento delle risposte esatte, ed avremo 22 risposte esatte, 4 errate e 3 neutre: $22 \times 2,4138 = 53,10$ punti per risposte esatte, $0,33 \times 4 = -1,32$ risposte sbagliate, 4 risposte non date (neutre) = **51,78 punti [prova superata]**

§ Annullamento del solo quesito 25 (21) e risposta 22 (22) errata:

Tale ipotesi viene esposta solo per completezza, essendo assorbenti le considerazioni svolte nella critica al quesito. Ad ogni modo, la prova andrà valutata in base a 29 risposte, con conseguente attribuzione di 2,4138 punti per risposta esatta, fermi restando gli altri valori, e coi distinguo poco sotto. La ricorrente avrebbe dunque $21 \times 2,4138 = 50,69$ punti per risposte esatte, $0,33 \times 5 = -1,65$ risposte sbagliate, 3 risposte non date = **49,04 punti [prova superata]**, qualora la risposta 22 (22) fosse considerata errata.

§^ Annullamento del quesito 25 (21) e neutralizzazione del quesito 22 (22):

In questo caso il punteggio poc'anzi indicato si accrescerebbe di +0,33 punti, risultando la prova valutata in base 29, con 21 risposte esatte, 4 errate e 4 neutre

$21 \times 2,4138 = 50,69$ punti per risposte esatte, $0,33 \times 4 = -1,32$ risposte sbagliate, 4 risposte non date (neutre) = **49,37 punti [prova superata]**

§^^ Annullamento del quesito 25 (21) e attribuzione di risposta esatta al quesito 22 (22):

In questo caso valgono le considerazioni fatte nei punti precedenti, con aumento delle risposte esatte, ed avremo: 22 risposte esatte, 4 errate e 3 neutre: $22 \times 2,4138 = 53,10$ punti per risposte esatte, $0,33 \times 4 = -1,32$ risposte sbagliate, 4 risposte non date (neutre) = **51,78 punti [prova superata]**

In virtù di quanto sin qui evidenziato, appare chiara ed indubbia l'illegittimità delle decisioni della Commissione data l'evidente erroneità, illogicità e/o ambiguità dei quesiti posti, che non hanno permesso alla candidata di rivenire nelle risposte una sola ed univoca soluzione, e non l'hanno messa nella condizione di individuare e scegliere la risposta in maniera certa, ciò concretando, oltre che violazione di legge, eccesso di potere per travisamento, illogicità manifesta, irragionevolezza e disparità di trattamento.

La violazione delle norme generali che regolano l'accesso al pubblico impiego, e di cui agli artt. 3 e 97 Cost., D.Lgs 165/2001, D.P.R. 487/1994, D.P.R. 220/2001 e D.L. 44/2021 convertito in Legge 76/2021, si concreta, quindi, nell'aver inserito tra le risposte più soluzioni ugualmente corrette, integrando in tal modo gli estremi della disparità di trattamento tra candidati che, pur scegliendo diverse risposte, hanno fornito quella corretta, in violazione dei principi di trasparenza ed imparzialità dell'azione amministrativa.

Infatti, al riguardo deve essere ribadita la consolidata giurisprudenza secondo cui ogni quiz a risposta multipla deve prevedere con certezza una risposta univocamente esatta per evitare una valutazione dei candidati in violazione del principio della par condicio desumibile dall'art. 97 Cost. (Cons. St., sez. V, 17 giugno 2015, n. 3060), sicché, in altre parole, in presenza di quesiti a risposta multipla, una volta posta la domanda, non può ricondursi all'esclusiva discrezionalità tecnica dell'ente l'individuazione del contenuto coerente ed esatto della risposta (ex plurimis, Cons. Stato, sez. III, 5.1.2021, n. 158).

Nel caso di specie, la assoluta indeterminatezza delle risposte oggi criticate col presente gravame ha ulteriormente falsato la procedura e prodotto un danno in capo alla ricorrente. Ove, infatti, il questionario sia caratterizzato da errori, ambiguità, quesiti formulati in maniera contraddittoria o fuorviante, la selezione è inevitabilmente falsata e viziata (cfr. T.A.R. Lazio, sentenza 5986/2008).

Nella vicenda odierna, l'errore di formulazione del quesito, nel caso del n. 25 (21)

non avrebbe mai permesso alla dott.ssa Di Domenico di individuare correttamente la risposta ritenuta esatta dalla commissione. Come confermato da autorevole giurisprudenza, nel quesito utilizzato in una selezione con quiz a risposta multipla *“non è [...] configurabile alcuna discrezionalità in ordine alla valutazione delle risposte date alle singole domande, perché ogni quiz a risposta multipla deve prevedere con certezza una risposta univocamente esatta per evitare una valutazione dei candidati in violazione del principio della par condicio desumibile dall'art. 97 Cost.”* (Cons. Stato, sez. V, 17.6.2015, n. 3060; T.A.R. Lazio, sezione III quater, n. 10628/2019); allo stesso modo il quesito non può che connotarsi per la certezza ed univocità della soluzione che, quindi, *“deve essere certa ed univoca, nonché verificabile in modo oggettivo senza possibilità di soluzioni opinabili o di differenti opzioni interpretative”* (T.A.R. Campania Napoli, Sez. IV, 30.9.2011, n.4591), (T.A.R. Roma, Lazio- sez. III, 5.11.2019, n. 12643 - Cons. Stato, Sez. III, sentenza 158/2021 del 5.1.2021) dovendo, diversamente, ritenere illegittimo l'atto con il quale è stata violata la ratio di certezza ed univocità che deve accompagnare tutti i quesiti relativamente ad una prova concorsuale a risposta multipla.

Le critiche mosse non lasciano adito a letture differenti da quella prospettata: i quesiti posti ai numeri 25 (21) e 22 (22) si prestano a letture differenti e ad interpretazioni, peraltro chiaramente effettuate dalla Commissione, che non possono far ritenere univocamente esatte le soluzioni fornite come risposte esatte in sede concorsuale.

Ai fini della dichiarazione di illegittimità dei quesiti per violazione delle regole poste dal D.lgs. 165/2001 e dalle regole di cui al Diario, non possono non rilevare, infatti, la possibilità che vi siano risposte alternative e ugualmente esatte o, comunque, plausibili ed, in generale, tutte quelle circostanze che si rilevano contrarie alla ratio di certezza ed univocità che deve accompagnare i quesiti relativamente ad una prova a risposta multipla (In questo senso TAR Abruzzo Sent 546/2017 - T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 28.10.2011, n. 5051).

È di tutta evidenza che l'esclusione dalla graduatoria della ricorrente attraverso la mancata attribuzione del punteggio dovuto è idonea a produrre un danno in capo alla stessa. Infatti, qualora l'accoglimento del ricorso determinasse l'inserimento della ricorrente in graduatoria in posizione utile per l'assunzione, e ciò avvenisse solo successivamente allo scorrimento della graduatoria fino alla posizione utile per la sua assunzione, ella subirà un danno corrispondente alle retribuzioni non percepite dal momento della dovuta assunzione e sino all'esecuzione della stessa.

* * *

La difesa della ricorrente ritiene poi necessario proporre all'adito Tribunale

Amministrativo Regionale la seguente

ISTANZA DI MISURA CAUTELARE

I motivi addotti fondano l'accoglimento del ricorso ed evidenziano la sussistenza del *fumus boni juris*. Il danno grave ed irreparabile che grava sulla ricorrente in esecuzione dei provvedimenti impugnati è *in re ipsa*, concretandosi nella perdita della fondamentale occasione di vedersi riconoscere vincitrice o, comunque, collocata in posizione di idoneità nella graduatoria finale del concorso, ben potendo, in tale evenienza, essere tempestivamente e prontamente utilizzata da altre Aziende Sanitarie, ai sensi della Legge 350/2003, ai fini dell'assunzione.

Appare innegabile anche la sussistenza del *periculum in mora*, ciò fondando i presupposti per la sospensione degli impugnati provvedimenti, e la concessione del provvedimento cautelare richiesto.

Infatti, sul Diario della prova pubblicato sulla GU n.83 del 19-10-2021 e sul sito aziendale [al](https://www.aslteramo.it/wp-content/uploads/2021/04/21-Prova-scritta-u-Infermiere.pdf) [Link](https://www.aslteramo.it/wp-content/uploads/2021/04/21-Prova-scritta-u-Infermiere.pdf) <https://www.aslteramo.it/wp-content/uploads/2021/04/21-Prova-scritta-u-Infermiere.pdf>, (**doc. 8**) è indicato che “*la correzione della prova unica scritta avverrà in maniera automatizzata **successivamente alla valutazione dei titoli dei candidati presenti alla stessa entro sessanta giorni dall'effettuazione della stessa***”. Essendo stato pubblicato in data 4.3.2021 l'Esito rielaborato della prova link:

<https://www.aslteramo.it/wpcontent/uploads/2021/04/22-Esito-post-rielaborazione-Infermieri.pdf> (**doc. 13**), si deve ritenere che la pubblicazione della graduatoria è imminente.

Pertanto è assolutamente necessario evitare che la ricorrente sia estromessa dalla graduatoria e non sia messa nella condizione di vedersi dichiarata vincitrice del concorso e/o correttamente inserita nella graduatoria definitiva di merito, perdendo così l'opportunità di essere assunta a tempo indeterminato presso la Asl di Teramo o altra Asl che ritenga di utilizzare la graduatoria ai sensi della legge 350/2003.

Pare indubbio che l'approvazione della graduatoria, con esclusione della ricorrente, sarebbe tale da pregiudicare in modo grave e irreparabile la possibilità di stabilizzare definitivamente la propria vita professionale, possibilità inscindibilmente legata alla pianificazione e realizzazione dei propri progetti ed aspirazioni di vita, tutti aspetti non suscettibili di ottenere un ristoro economico una volta pregiudicati negativamente.

Alla luce di tutto quanto sopra esposto e dedotto,
i sottoscritti avv.ti Mario Casolani e Massimo Tiberio,

FANNO ISTANZA, AI SENSI DELL'ART. 55 C.P.A.

Affinchè l'Ecc.mo Presidente del T.A.R. Abruzzo - L'Aquila, con provvedimento reso *inaudita altera parte* e, comunque, il Tribunale con Ordinanza Collegiale, alla prima udienza Camerale utile, voglia disporre l'inserimento della ricorrente nella graduatoria di merito nella posizione corretta conseguente all'attribuzione del punteggio per la prova unica scritta di **52,27/70** o nell'altro che verrà definito dal Tribunale Amministrativo adito.

Al contempo, apparendo necessaria nell'incardinazione del procedimento, la difesa della ricorrente, tenuto conto:

- che il ricorso è fondato sulla contestazione dell'esito delle prove e, dunque, che tutti i partecipanti sono comunque potenziali controinteressati;
- che la notificazione ad un numero elevatissimo di persone risulta impossibile e, comunque, estremamente difficoltosa, fa

ISTANZA DI NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI EX ART. 41, COMMA 4, C.P.A.

affinche il TAR Abruzzo-L'Aquila, ai sensi dell'art. 41, comma 4, c.p.a. e 150 c.p.c., autorizzi la ricorrente alla notificazione del presente ricorso per pubblici proclami mediante la pubblicazione sul sito Istituzionale della Asl di Teramo, da perfezionarsi nel termine di legge.

* * *

Alla luce di tutto quanto sopra esposto, eccepito e dedotto, la dottoressa Di Domenico Francesca, così come rappresentata e difesa in atti,

CHIEDE

che Codesto Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo - L'Aquila, disattesa ogni avversa eccezione e istanza, Voglia:

IN VIA CAUTELARE

- **sospendere** gli atti impugnati e ogni precedente o ulteriore atto adottato dalla commissione esaminatrice e/o dall'Amministrazione procedente, nella parte in cui arrecano danno alla ricorrente e conducono alla collocazione della ricorrente in una errata e deteriore posizione della *redigenda* graduatoria finale di merito **e/o adottare** i provvedimenti cautelari ritenuti opportuni per consentire alla ricorrente di essere proclamata vincitrice del concorso e/o idonea, con inserimento nella posizione corretta della *redigenda* graduatoria definitiva di merito, ai fini dell'assunzione, nelle more del celebrando giudizio.

NEL MERITO

- **Accogliere il ricorso e annullare gli atti impugnati**, per quanto di interesse

della ricorrente, riconoscendo il diritto della stessa a vedersi attribuito il punteggio **52,27/70** o altro accertato, nella prova unica scritta del Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di n. 90 Collaboratori Professionali Sanitari – Infermieri cat. D, per effetto delle attribuzioni di punteggio prospettate in parte motiva, da sommarsi al punteggio (massimo 30 secondo i criteri di cui al bando) conseguito a seguito della valutazione dei titoli, e quindi per un totale massimo di 100 punti previsti per i titoli e le prove di esame, così ripartiti:

- 30 punti per i titoli;

- 70 punti per le prove di esame;

onde essere inserita nella corretta posizione della graduatoria definitiva di merito.

- **Conseguentemente, condannare** l'amministrazione resistente ad attribuire alla dott.ssa Di Domenico Francesca, **i** punteggi corrispondenti alle risposte corrette per i quesiti n. 25 (21) e n. 22 (22), previo riaccredito dei punteggi decurtati per gli errori, per un punteggio complessivo di **52,27/70** o altro accertato con inserimento nella graduatoria finale di merito nella posizione che risulterà dall'attribuzione del punteggio come ricalcolato, con salvezza di ogni effetto giuridico ed economico *ex tunc*.

- **Condannare**, altresì, dell'Amministrazione al risarcimento del danno per equivalente in favore della ricorrente, nel caso in cui l'accoglimento del ricorso determinasse l'inserimento in graduatoria in posizione utile per l'assunzione, con riserva di avanzare anche ulteriore autonoma domanda di risarcimento dei danni *subiti e subendi* derivanti dall'illegittimo comportamento della A.S.L. di Teramo.

Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, ai sensi del D.M. n. 55/2014 e D.M. n. 37 dell'8.3.2018 per come chiarito da Cass. 19 gennaio 2018, n. 1357 e Cass. 13 novembre 2020 n. 25788 - Cass. Ordinanza n. 30087 del 26.10.2021.

Si allegano a corredo della domanda i seguenti documenti:

1. Deliberazione n. 1965 del 9.12.2020.
2. Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 4[^] serie speciale – concorsi n. 30 del 16.4.2021.
3. Bando-Infermieri-C22-2020.
4. ESITO-PROVA-UNICA-SCRITTA-INFERMIERI.
5. Esito Prova Di Domenico Francesca.
6. Nomina Commissione e amm-infermieri-1674-2021.
7. Allegato n. 3 - 21-inf-10-turno-busta-2-estratta.
8. Diario - 21-Prova-scritta-u-Infermiere.
9. Lettera di convocazione Di Domenico Francesca.

10. Attestato di partecipazione Di Domenico Francesca.
11. 2022.02.01 Accesso agli atti Di Domenico Francesca.
12. Comunicazione del 25.2.2022, prot. n. 002546422.
13. Esito-post-rielaborazione-Infermieri.
14. inf-criteri-val-prova-unica.
15. Dimensione Infermieri.
16. Legge 1 Febbraio 2006, n 43 – Infermieritalia.
17. Legge 43_06 - articolo 2_ Requisiti - Medico e Leggi.
18. *Manuale EdiSES*.
19. Formazione Continua – Ordine Professioni Infermieristiche – Bologna.
20. *Manuale_sulla_formazione_continua_professionista_sanitario*.

Ai sensi degli artt. 13, comma 6-bis e 14 del D.P.R. 30.5.2002 n. 115 e s.m.i., si dichiara che il valore del presente procedimento è soggetto al pagamento del contributo unificato nella prevista misura di Euro 325,00.

Teramo-L'Aquila, li 24.3.2022

Avv. Mario Casolani

Avv. Massimo Tiberio